



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47

del 30 Dicembre 2019

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA, EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I., DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI COLONNELLA AL 31/12/2018.

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:15** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella.

Alla convocazione in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO	X	
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) IANNONE SANDRO	X	

	Presente	Assente
8) STRACCIA SABATINO	X	
9) RULLO ANTONELLO	X	
10) PANDOLFELLI ELEANNA	X	
11) DI BENEDETTO IVANO	X	
12) SABINI MATTEO	X	
13) CARDOLA FABRIZIO		X

Assegnati n.13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Geom. LEANDRO POLLASTRELLI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art. 97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale Dott. PAOLUCCI GIAMPAOLO.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione della revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella al 31.12.2018. Inoltre, segnala il parere favorevole reso in merito dal Revisore dei conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 21 del 29.09.2017, avente ad oggetto *“Revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella Approvazione del piano di razionalizzazione secondo il modello standard fornito dalla Corte dei conti”*, con la quale si stabiliva:

- *di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., come definita nel piano predisposto secondo il modello standard trasmesso dalla Corte dei conti ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *di dare atto che, a seguito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato piano, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;*

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 39 del 28.12.2018, avente ad oggetto *“Revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella”*, con la quale si stabiliva:

- *di approvare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *di dare atto che, a seguito della ricognizione risultante nell'allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;*

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed, in particolare, l'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), il quale dispone:

- *al comma 1, “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;*
- *al comma 2, “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;
- al comma 3, “I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;
 - al comma 4, “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;
 - al comma 5, “I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.”;
 - al comma 6, “Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”;
 - al comma 7, “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”;
 - al comma 8, “Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;
 - al comma 9, “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”;

VISTI gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”, pubblicati da MEF - Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti, dall'esame dei quali si prende atto che:

- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti

dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti;

- attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;
- pertanto, saranno oggetto di comunicazione: 1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro; 2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;
- con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione.
- le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno.

VISTA la nota prot. n. 0004366-29/11/2019-SC_ABR-T73-P, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30.11.2019 al n. 9126, con la quale la Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo ha comunicato a tutti gli Enti territoriali della Regione Abruzzo che gli atti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute, oltre che tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, devono essere parallelamente trasmessi anche mediante l'applicativo "Con.Te", fornendo, a tal fine, le necessarie indicazioni operative in merito al corretto caricamento e invio della documentazione;

DATO ATTO le partecipazioni del Comune di Colonnella da prendere in considerazione per l'adempimento annuale di revisione di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 effettuata con deliberazione di C.C. n. 39 del 28.12.2018, vale a dire:

- 1) quella nella Ruzzo Reti S.p.A. – diretta, con quota del 2,27%;
- 2) quella nella Cosev Servizi S.p.A. – diretta, con quota del 19,30%;
- 3) quella nella Poliservice S.p.A. – diretta, con quota del 8,59%;
- 4) quella nella Truentum S.r.l. in liquidazione – diretta, con quota del 100%;
- 5) quella nel GAL Terreverdi Teramane Scarl, l'adesione al quale è stata approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016 – diretta, con quota del 1,00%;
- 6) quella nell'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico), succeduto all'ATO n. 5 Teramano in liquidazione, preso in considerazione nel bilancio consolidato anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.09.2018 – diretta, con quota del 2,00%;

DATO ATTO CHE:

- la Truentum s.r.l. in liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Colonnella, è stata già posta in liquidazione in data 22.11.2013, a seguito delle deliberazioni di C.C. n. 26 del 30.09.2013 e n. 28 del 23.10.2013; con ricorso ex art. 161, comma 6 L.F. del 11.06.2018 dinanzi al Tribunale Ordinario di Teramo - Ufficio Fallimentare, la società Truentum s.r.l. in liquidazione, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Riforma Madia) ha proposto una nuova domanda di ammissione al concordato preventivo; come richiesto dal Tribunale di Teramo con decreto del 12 aprile 2019, il Comune di Colonnella, con deliberazione di C.C. n. 21 del 15.05.2015, ha provveduto a trasferire alla società Truentum s.r.l. in liquidazione le somme necessarie per la realizzazione del concordato preventivo; infine, in data 20.07.2019, il Tribunale di Teramo ha pubblicato il

decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società Truentum s.r.l. in liquidazione;

- l'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico) è l'ente pubblico regionale succeduto all'ente d'ambito ottimale ATO n. 5 Teramano in liquidazione, il consorzio obbligatorio di funzioni composto da quaranta Comuni che è già stato posto in liquidazione;
- il GAL Terreverdi teramane è una società consortile cooperativa a responsabilità limitata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, per la gestione di servizi di interesse generale inerenti il sostegno allo sviluppo rurale, alla quale questo Comune ha aderito con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016, in considerazione del fatto che "la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale con forma giuridica societaria presenta i caratteri di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

TENUTO CONTO:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che sussistono i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle società Ruzzo Reti S.p.A., Cosev Servizi S.p.A., Poliservice S.p.A. e GAL Terreverdi Teramane ed, in particolare:

- la stretta necessità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente, al fine dello svolgimento di servizi essenziali, non erogabili direttamente o in forme alternative ed, esattamente:
 - Ruzzo Reti S.p.A. - servizio idrico integrato;
 - Cosev Servizi S.p.A. - servizio di distribuzione del gas metano;
 - Poliservice S.p.A. - servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi;
 - GAL Terreverdi Teramane – servizi di sostegno allo sviluppo rurale;
- lo svolgimento da parte delle suindicate società di attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO, in base a tutto quanto suesposto, che non sussistono motivazioni per l'alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere ad approvare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO al prot. n. 9664 del 21.12.2019 il parere favorevole reso dal Revisore dei conti, Dott. Umberto Spiniello, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2019

VISTO il vigente regolamento sul funzionamento di questo Organo;

CON VOTI 9 favorevoli e 3 astenuti (Eleanna Pandolfelli, Ivano Di Benedetto e Matteo Sabini),

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. DI APPROVARE la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che, a seguito della ricognizione risultante nell'allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;
4. DI INDIVIDUARE il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Germano Mignini, quale "Responsabile per la comunicazione dei dati" e di demandare al medesimo tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione ed, in particolare, le trasmissioni obbligatorie:
 - alla competente struttura del MEF - Dipartimento del Tesoro – mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
 - alla Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo – mediante l'applicativo "Con.Te";
5. DI DEMANDARE al Segretario comunale - RPCT la pubblicazione del piano sulla sezione "AT" del sito istituzionale;
6. DI DICHIARARE, con separata ed identica votazione come sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

☐ Favorevole

Il Responsabile del Settore
Dott. Germano Mignini



PARERE di regolarità contabile
Ai sensi di art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

☐ Favorevole

Il Responsabile del Settore
Dott. Germano Mignini



**COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO**

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP).

Con deliberazione di C.C. n. 39 del 28.12.2018, avente ad oggetto "*Revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella*", l'organo consiliare di questo Ente:

dato atto che le partecipazioni del Comune di Colonnella da prendere in considerazione per il suddetto adempimento erano:

- quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 effettuata con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.09.2017, vale a dire:
 - 1) quella nella Ruzzo Reti S.p.A. – diretta, con quota del 2,27%;
 - 2) quella nella Cosev Servizi S.p.A. – diretta, con quota del 19,30%;
 - 3) quella nella Poliservice S.p.A. – diretta, con quota del 8,59%;
 - 4) quella nella Truentum S.r.l. in liquidazione – diretta, con quota del 100%;
- ed, inoltre:
 - 5) quella nel GAL Terreverdi Teramane soc. consortile coop. a r.l., l'adesione al quale è stata approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016 – diretta, con quota del 1,00%;
 - 6) quella nell'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico), succeduto all'ATO n. 5 Teramano in liquidazione, preso in considerazione nel bilancio consolidato anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.09.2018 – diretta, con quota del 2,00%;

tenuto conto:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

dato atto che:

- la Truentum s.r.l. in liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Colonnella, è stata già posta in liquidazione in data 22.11.2013, a seguito delle deliberazioni di C.C. n. 26 del 30.09.2013 e n. 28 del 23.10.2013; con ricorso ex art. 161, comma 6 L.F. del 11.06.2018 dinanzi al Tribunale Ordinario di Teramo - Ufficio Fallimentare, la Truentum s.r.l. in liquidazione, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Riforma Madia) ha proposto una nuova domanda di ammissione al concordato preventivo;
- l'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico) è l'ente pubblico regionale succeduto all'ente d'ambito ottimale ATO n. 5 Teramano in liquidazione, il consorzio obbligatorio di funzioni composto da quaranta Comuni che è già stato posto in liquidazione;

- il GAL Terreverdi teramane è una società consortile cooperativa a responsabilità limitata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, per la gestione di servizi di interesse generale inerenti il sostegno allo sviluppo rurale, alla quale questo Comune ha aderito con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016, in considerazione del fatto che "la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale con forma giuridica societaria presenta i caratteri di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

dato atto che:

- sussistevano i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle società Ruzzo Reti S.p.A., Cosev Servizi S.p.A., Poliservice S.p.A. e GAL Terreverdi Teramane ed, in particolare:
 - la stretta necessità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente, al fine dello svolgimento di servizi essenziali, non erogabili direttamente o in forme alternative ed, esattamente:
 - Ruzzo Reti S.p.A. - servizio idrico integrato;
 - Cosev Servizi S.p.A. - servizio di distribuzione del gas metano;
 - Poliservice S.p.A. - servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi;
 - GAL Terreverdi Teramane - servizi di sostegno allo sviluppo rurale;
 - lo svolgimento da parte delle suindicate società di attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

verificato, in base in base a tutto quanto suesposto, che non sussistevano motivazioni per l'alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;

si stabiliva:

- di approvare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla stessa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, a seguito della ricognizione risultante nell'allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistevano motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del TUSP (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il successivo comma 2, infatti, dispone che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Quindi, il successivo comma 4 dispone che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Nello scorso mese di novembre il MEF - Dipartimento del Tesoro e la Corte dei conti hanno pubblicato gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)", dall'esame delle quali si prende atto che:

- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti;
- attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;
- pertanto, saranno oggetto di comunicazione: 1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro; 2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;
- con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione.
- le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno.

Infine, con nota prot. n. 0004366-29/11/2019-SC_ABR-T73-P, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30.11.2019 al n. 9126, la Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo ha comunicato a tutti gli Enti territoriali della Regione Abruzzo che gli atti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute, oltre che tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, devono essere parallelamente trasmessi anche mediante l'applicativo "Con.Te", fornendo, a tal fine, le necessarie indicazioni operative in merito al corretto caricamento e invio della documentazione.

Pertanto, come tutti gli Enti territoriali, anche questo Comune è tenuto ad effettuare, entro la data del 31.12.2019, la revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2018.

Le partecipazioni del Comune di Colonnella da prendere in considerazione per l'adempimento annuale di revisione di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 effettuata con deliberazione di C.C. n. 39 del 28.12.2018, vale a dire:

- 1) quella nella Ruzzo Reti S.p.A. – diretta, con quota del 2,27%;
- 2) quella nella Cosev Servizi S.p.A. – diretta, con quota del 19,30%;
- 3) quella nella Poliservice S.p.A. – diretta, con quota del 8,59%;
- 4) quella nella Truentum S.r.l. in liquidazione – diretta, con quota del 100%;
- 5) quella nel GAL Terreverdi Teramane Scarl, l'adesione al quale è stata approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016 – diretta, con quota del 1,00%;
- 6) quella nell'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico), succeduto all'ATO n. 5 Teramano in liquidazione, preso in considerazione nel bilancio consolidato anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.09.2018 – diretta, con quota del 2,00%;

Riguardo alla Truentum s.r.l. in liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Colonnella, occorre rilevare che:

- la stessa è stata già posta in liquidazione in data 22.11.2013, a seguito delle deliberazioni di C.C. n. 26 del 30.09.2013 e n. 28 del 23.10.2013;
- con ricorso ex art. 161, comma 6 L.F. del 11.06.2018 dinanzi al Tribunale Ordinario di Teramo - Ufficio Fallimentare, la società Truentum s.r.l. in liquidazione, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Riforma Madia) ha proposto una nuova domanda di ammissione al concordato preventivo;
- come richiesto dal Tribunale di Teramo con decreto del 12 aprile 2019, il Comune di Colonnella, con deliberazione di C.C. n. 21 del 15.05.2015, ha provveduto a trasferire alla società Truentum s.r.l. in liquidazione le somme necessarie per la realizzazione del concordato preventivo;
- infine, in data 20.07.2019, il Tribunale di Teramo ha pubblicato il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società Truentum s.r.l. in liquidazione.

L'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico) è l'ente pubblico regionale succeduto all'ente d'ambito ottimale ATO n. 5 Teramano in liquidazione, il consorzio obbligatorio di funzioni composto da quaranta Comuni che è già stato posto in liquidazione.

Il GAL Terreverdi teramane è una società consortile cooperativa a responsabilità limitata alla quale questo Comune ha aderito con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016, in considerazione del fatto che "la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale con forma giuridica societaria presenta i caratteri di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Pertanto, il Comune partecipa a tale soggetto, costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, per la gestione di servizi di interesse generale inerenti il sostegno allo sviluppo rurale, indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Pertanto, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, occorre rilevare che sussistono tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle società Ruzzo Reti S.p.A., Cosev Servizi S.p.A., Poliservice S.p.A. e GAL Terreverdi Teramane ed, in particolare:

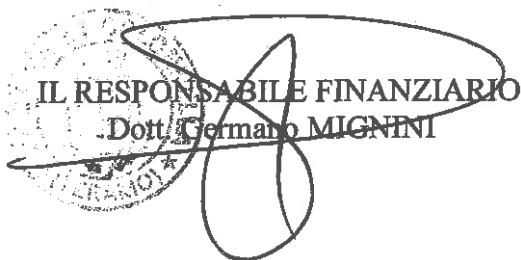
- la stretta necessità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente, al fine dello svolgimento di servizi essenziali, non erogabili direttamente o in forme alternative ed, esattamente:
 - Ruzzo Reti S.p.A. - servizio idrico integrato;
 - Cosev Servizi S.p.A. - servizio di distribuzione del gas metano;
 - Poliservice S.p.A. - servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi;
 - GAL Terreverdi Teramane - servizi di sostegno allo sviluppo rurale;
- lo svolgimento da parte delle suindicate società di attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 39 del 28.12.2018 (ricognizione ordinaria 2018 sulle partecipazioni detenute al 31.12.2017), stante la mancanza di partecipazioni da alienare, **il Comune di Colonnella non era tenuto ad alcuna procedura di razionalizzazione** sulla quale relazionare entro l'anno successivo.

Verificato, in base a tutto quanto sopra esposto, che non sussistono motivazioni per l'alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Colonnella, **l'attuale ricognizione annuale 2019 non prevede alcun piano di razionalizzazione.**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dott. Germano MIGNINI



COMUNE DI COLONNELLA			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2019	V	II	
Prot.n.	9664	Del	21/12/2019

Parere n. 16 del 21/12/2019

Il sottoscritto Spiniello Umberto, Revisore Unico del Comune di Colonnella, nominato per il triennio 2018/2021.

- Vista la proposta di deliberazione n. 754 per il Consiglio Comunale avente per oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Tuel;
- Visto l'art. 239 del D.Lgs. N. 267/2000, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto il D. Lgs. 175/2016 smi, in particolare gli art. 4, 20, 24;
- Visto le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli Enti territoriali, nonché il modello standard di ricognizione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;
- Visto il parere tecnico contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO

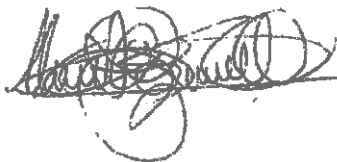
- che l'Ente ha posto in essere la ricognizione delle partecipate;
- che le motivazioni alla base del mantenimento delle partecipate rispondono a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016;

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Umberto Spiniello



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Leandro Pollastrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo PAOLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella per rimanervi gg. 15 consecutivi dal 13/04/2020 al 28/04/2020 ai sensi di art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

p. IL RESPONSABILE DI AREA t.a.
Dott. Germano MIGNINI

IL SINDACO
Geom. Leandro POLLASTRELLI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ La presente deliberazione diventa esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo PAOLUCCI